



Ministero dell'Istruzione e del Merito
I.C. "GIOIOSA IONICA-GROTTERIA"

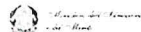
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Sede Centrale e Uffici: Via Rubina, snc – 89042 Gioiosa Ionica (RC)
Tel.: 0964/51355



Email segreteria: rcic839003@istruzione.it pec: rcic839003@pec.istruzione.it sito web: www.icgioiosagrotteria.edu.it

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



CIRCOLARE N. **43**

Gioiosa Ionica, 29/09 /2026

**A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
AL DSGA**

AL SITO-WEB

**Oggetto: ASSENZE PER GRAVI PATOLOGIE e BENEFICI ex art 17 c. 9 CCNL
2007-PRECISAZIONI**

L'art. 17, c. 9 del CCNL 2007 prevede che in caso di *gravi patologie che richiedano terapie temporanee e/o parzialmente invalidanti* sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, Per il periodo di riferimento, al lavoratore spetta:

- la retribuzione per intero per tutti i giorni di assenza (es. docente assunto a tempo indeterminato con 10 mesi di assenza di malattia nell'ultimo triennio di cui 5 per "malattia" e 5 per malattia dovuta a "grave patologia": i 5 mesi di malattia dovuti alla grave patologia non si dovranno cumulare ai 5 mesi per malattia "normale" e quindi allo stato attuale il dipendente avrà cumulato solo 5 mesi di assenza ai fini del periodo massimo di computo di assenze per malattia [al dipendente restano quindi ancora 13 mesi e non 8 di assenza per malattia dei primi 18 a disposizione ai sensi dell'art. 17/1 del CCNL/2007].

- l'esclusione della decurtazione fino ai 10 gg. di assenza di cui all'art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.

- l'esclusione dell'osservanza, nei giorni di assenza dovuti alle terapie, delle fasce orarie di reperibilità.

Non esiste, allo stato, una elencazione e/o specificazione delle c.d. *gravi patologie*, né la **gravità della patologia** può rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico competente, ma deve essere accertata e certificata dal personale sanitario competente.

Il riconoscimento della grave patologia, a norma di legge, richiede la sussistenza di due requisiti essenziali che devono coesistere ed essere valutati contestualmente:

- che si tratti di gravi patologie, debitamente certificate come tali da ASL o da una struttura convenzionata;

- che l'interessato debba sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili temporaneamente e/o parzialmente invalidanti;

Nello specifico quindi, i periodi che danno diritto all'applicazione dei benefici di cui al citato comma 9 sono:

- periodi di assenza per i giorni necessari all'applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (es. giorni di ricovero ospedaliero o dai hospital);
- periodi di assenza dovuti ai effetti/ postumi diretti delle cure (temporanee e/o parziali

invalidità dovute a conseguenze certificate delle terapie effettuate).

Come specificato nella nota 4401 del 3 aprile 2013 emanata dall'USR Calabria avente ad oggetto "Assenze del personale della scuola per gravi patologie - art. 17, comma 9, C.C.N.L. Comparto Scuola del 29/11/2007", si tratta di terapie che, per modalità, tempi di somministrazione effetti diretti e/o collaterali, pongono il dipendente trattato in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa. Esse possono essere somministrate anche nel proprio domicilio.

La certificazione medica prodotta dal dipendente deve, pertanto, contenere l'indicazione della grave patologia e della relativa terapia che deve essere effettuata

In modo specifico e puntuale nella certificazione deve essere indicato:

- a) che trattasi di "grave patologia";
- b) che trattasi di terapia salvavita con effetti temporaneamente e/o parzialmente

Per usufruire dei benefici in parola, quindi, il lavoratore deve presentare all'Istituzione Scolastica di servizio:

- una **specificata certificazione rilasciata dalla competente Struttura Sanitaria Pubblica** (*strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni*) in cui si attesti la grave patologia,

- una **successiva certificazione** (*redatta o dal medico curante o dalla struttura ospedaliera presso la quale vengono effettuate le terapie*) dalla quale risulti in maniera chiara e inequivocabile che il dipendente sta praticando delle terapie **temporaneamente e/o parzialmente invalidanti** richieste dalla grave patologia.

La certificazione deve indicare chiaramente il periodo di durata di tale invalidità con la conseguenza che, per usufruire dei benefici di cui all'art. 17, c.9, essa deve specificare anche che la terapia è relativa alla grave patologia e che la terapia causa specifici effetti "invalidanti".

L'assenza dal servizio dovrà essere poi giustificata di volta in volta dal lavoratore tramite certificazione rilasciata dalla struttura che fornisce le singole prestazioni.

Non è pertanto sufficiente la spunta "gravi patologie" nel certificato medico INPS per usufruire dei benefici di cui all'art.17 c.9 del CCNL 2007:

Qualora nella certificazione allegata dal dipendente non si ricavasse l'effettivo espletamento di terapie salvavita, temporaneamente e/o parzialmente invalidanti richieste da una grave patologia, i relativi periodi di assenza verranno fatti rientrare nel consueto ordinario conteggio delle malattie.

Pertanto, in caso di mancata comunicazione da parte del lavoratore dei dati ritenuti necessari, **l'istituzione scolastica interessata potrà quindi non riconoscere** le garanzie contrattuali sopra richiamate, dandone comunicazione all'interessato.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle disposizioni di legge a tutela dei lavoratori e dell'Amministrazione.

Il DSGA e il personale di segreteria addetto verificheranno l'adeguatezza della documentazione esibita dal personale interessato prima di procedere alla produzione di provvedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento dei benefici di cui all'art.17/c,9 CCNL 2007.



Il Dirigente Scolastico

Marilena Cherubino